



Città di Modica

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 05/06/2025, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Verbale di deliberazione n. 10 del 03/03/2026

OGGETTO: Procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000. Individuazione dei criteri per la transazione dei debiti.

L'anno duemilaventisei, il giorno tre, del mese di marzo, alle ore 13:48 e seguenti, si è riunita presso la sede del Comune di Modica e da remoto, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 05/06/2025, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Sapienza Giuseppe	Presidente	X	
Torre Giovanni	Componente	X DA REMOTO	
Bartorilla Giuseppe	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, ultimo rendiconto approvato;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.03.2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, ultimo bilancio approvato;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 30.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica;

Con D.P.R. in data 5 Giugno 2025, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Giuseppe Sapienza, dott. Giovanni Torre e dott. Giuseppe Bartorilla;

CONSIDERATO CHE:

in data 03/07/2025 è stato pubblicato l'avviso ai creditori mediante il quale sono stati concessi 60 giorni per la presentazione delle istanze, successivamente prorogati, con deliberazione dell'O.S.L. n 5 del 13.08/2025 per ulteriori 30 giorni;

RILEVATO CHE:

le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art.251 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con :
- l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione;
- la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001;
- il riaccertamento, in via straordinaria, dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- i ratei dei mutui disponibili;
- le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- eventuali proventi della cessione di attività produttive;
- altre entrate;

VISTO l'art. 258 del D.lgs n. 267/00 che recita quanto appresso:

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2.

2. omissis;

3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.

4. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

5. Si applicano, per il seguito della procedura, le disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.

6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7. In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

CONSIDERATO quindi **CHE** è facoltà dell'ente locale aderire alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito ammesso alla massa passiva, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con pagamento obbligatorio entro 30 giorni dall'accettazione della proposta transattiva, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 8/2026 è stato proposto alla Giunta Comunale di aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall' art. 258 del TUEL, avendo dato atto che alla data del 13/01/2026 erano pervenute n. **387** istanze di insinuazione alla massa passiva, per un valore complessivo di € **80.121.494,36**;

CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 del 09/02/2026, accoglieva la citata richiesta, aderendo, pertanto alla relativa procedura semplificata di liquidazione della massa passiva, ai sensi dell'art. 258 del D.lgs n. 267/00;

RITENUTO necessario in ossequio al principio di trasparenza amministrativa ed al fine di assicurare la *par condicio creditorum*, individuare i criteri per la definizione delle procedure transattive;

DATO ATTO CHE l'ente locale si è impegnato a mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;

VISTI: il D.lgs n. 267/00; il DPR n. 378 del 24 agosto 1993;

A voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di procedere alla determinazione dei criteri e delle procedure finalizzate alla definizione transattiva dei debiti, con le seguenti modalità:

- 1)** I creditori non lavoratori dipendenti dell'Ente, che hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva, saranno destinatari di una proposta di transazione, in base all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
- 2)** I creditori, non lavoratori dell'Ente, che non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva (rilevazione debiti d'ufficio), saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'O.S.L. della documentazione giustificativa della spesa, trasmessa dagli uffici competenti;
- 3)** Gli eventuali crediti vantati dalla Città di Modica nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;
- 4)** Per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti al 31/12/2022, sarà proposto ai creditori il pagamento nella misura unica del 60% dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di Liquidazione provenienti dalla Città di Modica. Fermo restando che i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato saranno liquidati e pagati nella misura del 100%;
- 5)** Il creditore sarà chiamato a transigere sul credito vantato (a mezzo PEC, Raccomandata o invito formale) nel limite dell'importo ritenuto ammissibile, e dovrà accettare entro 30 giorni dalla data

di avvenuta consegna della proposta transattiva. In sede di accettazione della proposta di transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi eventuali interessi, e ad azioni legali in corso o future. Decorso infruttuosamente il termine succitato, si procederà all'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4, senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione;

- 6) Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributive e fiscali del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti l'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali;
- 7) In deroga a quanto sopra, in via prioritaria, saranno effettuati i pagamenti per debiti da lavoro dipendente che saranno liquidati in ordine cronologico di acquisizione al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. I predetti debiti saranno liquidati soltanto ad avvenuta acquisizione agli atti dell'ufficio che effettua il pagamento, di apposita dichiarazione del creditore attestante di non avere più nulla a pretendere, con riferimento ai crediti oggetto di pagamento, maturati fino alla data del dissesto (31 dicembre 2022); tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta propedeuticamente alla liquidazione e dovrà essere acquisita a cura dell'ufficio che dispone il pagamento;
- 8) Disporre che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata saranno oggetto di gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione.
- 9) Disporre che prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare l'eventuale sussistenza di crediti, certi, liquidi ed esigibili, riferiti a tutte le entrate dell'ente e nei riguardi di tutti i creditori.
- 10) Trasmettere la presente deliberazione:
Al Sindaco, al Segretario Generale, al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, agli altri Dirigenti Comunali ed All'Organo di Revisione Economico – Finanziaria, ognuno per le rispettive competenze;
- 11) Dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
- 12) Pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione amministrazione trasparente, ai sensi di legge.

Letto approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giuseppe Sapienza

Dott. Giovanni Torre

Dott. Giuseppe Bartorilla